



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO

Art.1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, disciplina, ai sensi dell'art. 12 della L.n.241 del 07.08.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi") e ss.mm.ii., i criteri e le modalità a cui l'Ente Parco naturale regionale di Tepilora si attiene per la concessione di contributi in danaro, vantaggi economici di qualunque genere e patrocini compatibili con le finalità istitutive dell'Ente Parco, e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi.

2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art.2. Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si definiscono:

a) **Contributi in danaro:** erogazione di somme di denaro a favore di soggetti terzi, pubblici e/o privati, aventi carattere occasionale o continuativo, a copertura parziale dei costi di interventi, attività o iniziative che abbiano caratteristiche di sostenibilità ambientale, dirette alla promozione sportiva, culturale, economica, sociale e civile del territorio del Parco, anche attraverso manifestazioni, stages, mostre, azioni di integrazione, seminari, corsi, convegni, fiere, etc. Il contributo sarà erogato fino ad un massimo dell'80% dei costi sostenuti; il 20% a carico del beneficiario potrà essere garantito anche con prestazioni di carattere non economico e/o di volontariato, adeguatamente documentate.

b) **Contributi non monetari:** altri vantaggi economici di qualunque genere, quali la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili o immobili, di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Parco, nonché fornitura di eventuali servizi gratuiti con apporti professionali e di lavoro di dipendenti dell'Ente Parco.

c) **Patrocinio:** riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, alle quali l'Ente partecipa spendendo il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito e che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Parco Naturale Regionale di Tepilora". Il patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro per soggetti terzi.

2. Interventi particolari o di carattere straordinario, qualora motivati da fatti e esigenze di particolare interesse per l'Ente Parco, o da questo ritenuti strategici, possono essere autorizzati dall'Assemblea del Parco nei limiti delle disponibilità di stanziamento nel bilancio dell'Ente. Con i CEAS presenti nei Comuni del Parco potranno essere stipulate apposite convenzioni, approvate dall'Assemblea del Parco in deroga al presente regolamento.

Art. 3. Settori di intervento

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente possono riguardare:

a) le iniziative editoriali, gli eventi culturali, sociali, artistici e sportivi organizzati nel territorio dei Comuni del Parco e altre attività, volti alla salvaguardia, valorizzazione e promozione dei valori ambientali, demo-

etno-antropologici, archeologici, storici e culturali del territorio del Parco;

b) le attività di educazione ambientale;

c) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, la promozione di buone pratiche ecologiche, la manutenzione del territorio e del paesaggio, le iniziative di contrasto all'abbandono delle colture agricole e promozione delle attività agro-silvo pastorali, biologiche, della pesca ed altre attività tipiche e tradizionali;

d) la promozione del territorio e delle sue valenze naturali.

Art. 4 Destinatari degli interventi (soggetti beneficiari)

1. Sotto il profilo soggettivo possono proporre iniziative:

- associazioni e comitati;
- istituzioni scolastiche e universitarie;
- altri enti pubblici;
- enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n.106/2016 e dall'art.4 del D.lgs n.117/2017;
- società sportive senza fini di lucro;
- fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
- imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale, per iniziative o progetti riconducibili e compatibili con i settori di intervento di cui all'art.3, e con le finalità istitutive del Parco.
- cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.
- altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale, per iniziative o progetti riconducibili ai settori d'intervento di cui all'art.3, e compatibili con le finalità istitutive del Parco.

2. La concessione del contributo o patrocinio autorizza contestualmente all'uso del logo del Parco naturale regionale di Tèpilora, esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare in tutti gli atti con cui si pubblicizzano le iniziative che le stesse si realizzano con il contributo, il vantaggio economico o il patrocinio del Parco.

Art. 5 Esclusione

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le richieste:

- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca, o altri sussidi per specifiche esigenze;
- provenienti da soggetti che non si riconoscono nei valori del Parco o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dallo stesso perseguiti;
- provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria, da ordini professionali.

Art.6 Modalità di presentazione delle domande e istruttoria.

1. Le domande di contributo, presentate secondo l'apposito modulo allegato al presente regolamento (Allegato A), debitamente firmate dal legale rappresentante dell'Ente, associazione, etc. o dal richiedente nel caso sia una persona fisica, devono essere recapitate per iscritto all'Ente Parco, tramite posta elettronica, corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa da cui si evinca il rispetto dei criteri generali di valutazione per la concessione di cui al successivo art.7, i motivi del coinvolgimento dell'Ente, il programma finanziario di intervento e la tempistica dell'iniziativa.

3. Gli interessati a ottenere i contributi in danaro dovranno presentare la domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda. Saranno erogati contributi di importo compreso tra un minimo di 1.000 € e un massimo 5.000 per singolo progetto, nella misura dell'80% del progetto stesso. Il 20% a carico del beneficiario potrà essere garantito anche con prestazioni di carattere non economico e/o di volontariato, adeguatamente documentate.

4. Le domande intese a ottenere contributi non monetari e/o patrocini devono pervenire all'Ente Parco almeno 10 giorni prima della data di effettuazione delle iniziative interessate.

5. La Direzione del Parco, tramite i propri Uffici, curerà il riscontro della completezza e della validità della domanda e della documentazione allegata, procedendo all'istruttoria delle richieste sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art.7, riservandosi di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti idonei a consentire una corretta valutazione della domanda. Le risultanze dell'istruttoria tecnica saranno sottoposte all'Assemblea del Parco per l'approvazione dei contributi in danaro, e al Presidente del Parco per i contributi non monetari e patrocini. **L'Assemblea si riserva di ridurre in proporzione il contributo richiesto dai soggetti proponenti, in base alle risorse disponibili in bilancio.**

Art. 7 Criteri generali di valutazione per la concessione.

1. Per il riconoscimento di contributi e patrocini sarà tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione degli interventi e iniziative cui le domande si riferiscono:

- qualificazione del soggetto proponente;
- coerenza delle iniziative proposte con i settori di intervento di cui all'art.3, con le finalità istitutive del Parco, con particolare riferimento agli obiettivi di tutela e valorizzazione della natura e delle sue risorse, della sua fruizione sostenibile, del patrimonio storico-culturale o di sviluppo socio economico sostenibile;
- coerenza interna del progetto, con riguardo alle competenze, ai mezzi e alla congruità finanziaria in relazione agli obiettivi perseguiti;
- idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine del Parco e del turismo sostenibile nel territorio del Parco;
- eventuale ulteriore cofinanziamento del beneficiario: saranno privilegiate le iniziative dotate già di risorse e che con l'intervento del Parco possano essere completate;
- priorità a soggetti e iniziative che non hanno ricevuto in passato contributi dal Parco;
- progetti di rete e partenariati.

Art. 8 Spese ammissibili e non ammissibili

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi in danaro, i beneficiari producono la rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con idonea documentazione giustificativa delle spese, eventuale documentazione fotografica, unitamente ad una relazione descrittiva finale che evidenzia, in maniera analitica, i seguenti elementi:

- a) l'effettiva attuazione dell'iniziativa oggetto del contributo;
- b) il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- c) i benefici riscontrati sulla realtà territoriale interessata.

2. Qualora il beneficiario di contributo sia un Ente Pubblico i giustificativi di spesa, fiscalmente validi, possono essere sostituiti con un elenco dettagliato degli stessi, accompagnato da un'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un dirigente autorizzato; il dettaglio deve riportare gli estremi che identifichino la singola operazione di spesa.

3. Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse all'iniziativa approvata e realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenute dai beneficiari e a loro intestate, nei tre mesi precedenti la data prevista per l'inizio dell'evento e nei tre mesi successivi alla conclusione del medesimo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- d) retribuzioni e rimborsi per il personale nelle forme previste dalla vigente normativa;
- e) noleggio di beni e fornitura di servizi;
- f) concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o bandi di concorso.
- g) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
- h) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
- i) carburante, trasporto, vitto (pranzo e cena) e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti che tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la stretta realizzazione della manifestazione finanziata; le spese di carburante verranno rimborsate sulla base dei Km percorsi con rimborso chilometrico non superiore al tariffario ACI.
- j) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
- k) spese per il noleggio di beni mobili funzionali all'iniziativa.

3. Eventuali spese non sostenute da adeguata documentazione fiscale (spese generali) potranno essere riconosciute per un massimo del 5% dell'importo del contributo concesso.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese:

- a) giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario (salvo quanto previsto al precedente punto 3);
- b) recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
- c) relative ad acquisto di beni mobili e immobili e realizzazione di strutture stabili;
- d) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere, ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi e simili;
- e) tutte le spese non direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, anche se intestate al beneficiario del contributo.

5. La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del procedimento di verifica, comporta la decadenza e la revoca dell'intero contributo. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.

Art. 9. Erogazione dei contributi

1. I contributi in danaro sono erogati, di norma, a consuntivo, dietro presentazione di dettagliata rendicontazione finanziaria e documentata relazione illustrativa dell'avvenuta esecuzione della manifestazione, opera, iniziativa o attività produttiva o di servizio e dei risultati conseguiti da parte del soggetto beneficiario.
2. Su richiesta motivata del beneficiario potrà essere concessa un'anticipazione fino ad un massimo del 25% dell'intero contributo.
3. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 10 Revoca dei contributi

1. L'assegnazione delle risorse è revocata qualora:
 - siano accertati i motivi che inducono a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso il Parco potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - sia accertato che, a diciotto mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, l'iniziativa non sia stata realizzata, salvo giustificato motivo che il Parco può valutare;
 - il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto, ovvero alle eventuali indicazioni del Parco per la sua realizzazione.
 - in caso di rinuncia formale da parte del soggetto beneficiario entro i diciotto mesi dalla comunicazione della concessione del contributo stesso.
2. In caso di revoca o rinuncia disposta dopo erogazioni, parziali o a saldo, per accertate irregolarità, il beneficiario è tenuto all'immediata restituzione della relativa somma con applicazione di interessi legali calcolati dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca e quella di effettivo rimborso.

Art. 11 Rapporti con terzi

1. L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra beneficiari dei contributi e soggetti terzi.
2. I soggetti concessionari dei contributi si obbligano a far pervenire le modalità attraverso i quali pubblicizzano le iniziative o attività che esse si realizzano con il concorso, o a totale finanziamento, dell'Ente Parco.

Art. 12 Tutela della privacy

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Reg. EU 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato D. Lgs n. 101/2018

recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento è il Parco naturale regionale di Teverone. L’informativa completa è disponibile sul sito internet (www.parcoditeverone.it).

Art. 13 Pubblicità e trasparenza

1. L’Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini del Parco e delle istituzioni interessate.
2. Ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14/3/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", i patrocini e i contributi concessi saranno pubblicati sul sito web del Parco, nell’apposita sezione dedicata all’ “Amministrazione trasparente”.